

NEWSLETTER

EDILIZIA CENTRO ITALIA



Notizie mensili per gli Artigiani dell'Edilizia

n. 2 del 15/09/2024



All'interno:

DAL 1° OTTOBRE IN VIGORE L'OBBLIGO DELLA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

Pagine 1 e 2

CONSIGLIO DI STATO: SOSPENSIONE PER COLPA

Pagina 3

BADGE SETTIMANALE DI CANTIERE

Pagine 4 e 5

IL PREPOSTO: UNA FIGURA ESSENZIALE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

Pagine 6

DAL 1° OTTOBRE IN VIGORE L'OBBLIGO DELLA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

Dal 1° ottobre 2024 entra in vigore l'obbligo della cosiddetta patente a punti: sarà infatti richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili il possesso di una patente a crediti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024, noto come "Decreto PNRR 4" (convertito con L. 56/2024). La misura si propone di instaurare **standard di sicurezza più elevati** sia per le imprese che per i lavoratori autonomi. La norma di riferimento per la patente a punti è l'art. 27 "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.

Devono essere in possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). Sono quindi obbligate a dotarsi della patente a crediti imprese edili, impiantisti, serramentisti, carpentieri, imprese che eseguono lavori di movimento terra e in generale TUTTE le imprese che effettuano lavorazioni nei cantieri.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che potranno essere incrementati in base all'anzianità dell'azienda e all'assenza di infortuni nei cantieri. I punti verranno decurtati in caso di violazioni accertate e definitive in materia di sicurezza. In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti l'impresa non potrà operare nei cantieri, ma sarà consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. I punti potranno poi essere recuperati attraverso azioni formative aggiuntive e specifiche.

Non sono obbligati al possesso della patente a punti: coloro che effettuano in cantiere soltanto mere forniture (senza lavorazioni) o prestazioni intellettuali; le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell'Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti: iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa; adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi; possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il possesso dei requisiti si dichiara tramite autocertificazione. Il legale rappresentante dell'impresa deve prestare attenzione alla veridicità delle proprie dichiarazioni: la mancata veridicità, infatti, avrebbe conseguenze gravi e immediate.

PATENTE A CREDITI

Le indicazioni del decreto attuativo

Documentazione

elaborata da:



Cos'è

Strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro

ENTRATA IN VIGORE



OBBLIGATORIA PER IL SETTORE EDILE

Come

1. Domanda, dal 1° ottobre 2024, attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato
2. Rilascio patente digitale

N.B. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare

L'attribuzione di crediti: max 100 in 40 anni

A tutte le aziende edili iscritte alla C.C.I.A.A.

DOTAZIONE INIZIALE > 30 CREDITI

ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell'azienda

- > Fino a 10 crediti, al momento del rilascio
- > Fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente
- > Fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- > Fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni

ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione

L'attribuzione di crediti ulteriori

Massimo 40 crediti complessivi

FINO A 30 CREDITI

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

- * certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
- * investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
- * utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative

FINO A 10 CREDITI

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive, tra cui ad esempio:

- * possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
- * applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell'impiego della manodopera
- * possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale

Recupero dei crediti

Fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione

VALUTAZIONE



Commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL

con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale

Condizioni:

- * Verifica effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere, eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza

Per chi



Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili

Anche se con sede Ue o extra Ue

Non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali

Cosa serve

	autocertificazione	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	✓	
adempimento degli obblighi formativi		✓
possesso di DURC valido	✓	
possesso di DUR1 valido		✓
possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto	✓	
designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto		✓

N.B. in caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata

L'attribuzione di crediti per storicità aziendale

Massimo 30 crediti complessivi

FINO A 10 CREDITI

Attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.

- * Fino a 5 anni: 0 Da
- * 5 a 10 anni: 3 Da
- * 11 a 15 anni: 5 Da
- * 16 a 20 anni: 8
- * Oltre 20 anni: 10

FINO A 20 CREDITI

Attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti così calcolati:

1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni

Esempio:

Data di rilascio della patente → 1.10.2024
Maturazione 20 crediti aggiuntivi → 1.10.2064

La sospensione

Max 12 mesi

OBBLIGATORIA

In caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente

- POSSIBILE

Nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente



Adottata da Inl che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione

Confartigianato Imprese Piacenza Confartigianato Imprese Terni Confartigianato Imprese Viterbo

NOVITA' PATENTE A CREDITI

18 SETTEMBRE ore 17:30

Sala Conferenze
Via Luigi Casale, 9 Terni

IL CONSIGLIO DI STATO: “PATENTE SOSPESA IN CASO DI INCIDENTE MORTALE SOLO SE C'È COLPA GRAVE”

Sospensione della patente a punti solo in caso di incidente mortale ma solo con colpa grave del datore di lavoro. Lo prescrive un parere chiarificatore del Consiglio di Stato uscito pochi giorni fa, che conferma sostanzialmente i contenuti della bozza del decreto attuativo che istituisce il nuovo sistema della patente a punti (art. 29 del DL PNRR 4 n. 19/2024) per tutti i lavori autonomi e le imprese operanti nell'edilizia, il cui obbligo scatterà il prossimo 1° ottobre (salvo rinvii).

Secondo quanto dovrebbe prevedere il decreto attuativo – e in questo senso va anche il Consiglio di Stato –, la sospensione obbligatoria di dodici mesi della patente a punti per l'edilizia avverrà non solo nel caso di un infortunio mortale, ma solo e nel caso in cui sussista anche una colpa grave del datore di lavoro o del dirigente. La sospensione è, invece, possibile ma non obbligatoria nel caso di infortunio che porti a una inabilità permanente o ad una menomazione irreversibile sempre per colpa grave del datore di lavoro.

Ricordiamo che l'infortunio mortale viene sanzionato con la decurtazione di venti punti sulla patente per l'edilizia. I punti decurtati saranno, invece, quindici se l'infortunio determinerà una inabilità.

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, ribadito che il meccanismo della patente a punti per l'edilizia potrà entrare in vigore il 1° ottobre 2024 solo nel caso in cui il decreto attuativo, che ad oggi è solo una bozza, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 2024. È, pertanto, probabile un rinvio dell'entrata in vigore della misura, concepita come sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro. Con un punteggio iniziale di 30 crediti, questo strumento punta a migliorare gli standard di sicurezza nei cantieri, incentivando buone pratiche e conformità normativa.



BADGE SETTIMANALE DI CANTIERE

La **STRUTTURA COMMISSARIALE Sisma 2016** ha calendarizzato il primo incontro operativo sul tema in oggetto che andrà ad impattare in maniera molto concreta la quotidianità lavorativa delle nostre imprese Associate.

È stato predisposto infatti un documento tecnico sul “badge di cantiere” dove avrà un ruolo attivo la CNCE che rilascerà il badge attraverso una piattaforma e realizzerà la APP di rilevazione e trasferimento delle presenze in cantiere degli operatori.

Si tratterà di un sistema unitario per le Casse Edili capace di dialogare con il sistema GEDISI.

OPERATIVITÀ DEL BADGE DI CANTIERE DIGITALE

Tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione post sisma, indipendentemente dal CCNL applicato, prima di accedere in cantiere, dovranno essere muniti di badge personale di riconoscimento in formato elettronico.

Il badge di cantiere digitale conterrà i dati così come previsto dal D.lgs 81/2008 e sarà dotato di ologramma così come regolamentato dall'art 35 del D. Lgs 189/2016.

Il badge sarà dotato di entrambe le tecnologie:

NFC scrivibile (Near Field Communication) e QR CODE

TAG identificativo

Il TAG, o codice identificativo del tesserino, non sarà stampato sul badge ma contenuto all'interno del Microchip e del QR CODE e sarà composto da una stringa numerica o alfa numerica di 16 caratteri.

I primi 4 caratteri del TAG saranno fissi ed identificheranno la CASSA EDILE sulla base della codifica nazionale Casse Edili già esistente.

Il quinto carattere sarà anch'esso fisso, opzionale tra 1, 2, 3 in base alla categoria di appartenenza:

- 1 se si tratta di lavoratore EDILE
- 2 se si tratta di lavoratore NON EDILE
- 3 se si tratta di lavoratore AUTONOMO EDILE

Il resto della stringa sarà invece un numero incrementale gestito dal sistema di generazione dei badge.

Il badge di cantiere digitale sarà rilasciato solo ed esclusivamente dagli enti bilaterali coinvolti nella ricostruzione del cratere 2016 attraverso il gestionale unico dedicato messo a disposizione dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

- Per i lavoratori edili, il badge sarà rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa presso cui il lavoratore edile risulterà avere una posizione attiva, attraverso il gestionale unico.
- Per i lavoratori non edili e per gli altri soggetti (es: lavoratori autonomi) che non avranno una posizione attiva in Cassa, la richiesta del badge dovrà essere formulata alla Cassa edile territorialmente competente. Questo potrà essere rilasciato tramite il gestionale unico.

Al termine dell'inserimento dei dati sul gestionale, sarà possibile richiedere l'emissione e la stampa del badge da ritirare presso l'ente bilaterale di emissione.

Responsabilità personale della tenuta del Badge

- Tutti i lavoratori saranno dotati di un badge elettronico personale per la rilevazione della presenza;
- Il badge sarà strettamente personale e non cedibile;
- Il titolare sarà responsabile della sua custodia;
- In caso di furto o smarrimento del badge, il lavoratore dovrà darne comunicazione, entro 24 ore, alla Cassa competente, la quale sospenderà immediatamente l'efficacia del badge smarrito e provvederà all'emissione di un badge nuovo;
- Il tesserino dovrà essere ben conservato, possibilmente riposto in una custodia rigida, tenuto lontano da fonti di calore, dall'acqua, dai campi magnetici e non dovrà essere piegato o graffiato;
- Il personale con contratto a tempo determinato dovrà restituire il dispositivo alla scadenza del contratto stesso.

Come Confartigianato, abbiamo fatto alcune richieste di integrazione del provvedimento alla Struttura Commissariale che vertono su alcuni dettagli e criticità che andrebbero ad impattare pesantemente sulle nostre imprese.

Di seguito ne elenchiamo alcune :

-Nomina del “Referente di cantiere”

Si rappresenta la criticità relativa all'individuazione di tale figura prevista per ciascun operatore interessato.

Si ritiene che tale attività dovrebbe essere valorizzata economicamente nel prezzario dell'area del cratere.

Dalla lettura comparata dell'ordinanza con l'allegato tecnico emergono diversi profili di responsabilità in capo all'impresa affidataria per la quale si ritiene necessaria una remunerazione di tale attività che, in prima approssimazione, potrebbe essere valutata nel 2,5% del “totale costo previsto dal decreto”.

-Soglie di applicazione

Si propone di riparametrare le soglie di applicazione del provvedimento proponendo che venga applicato gradualmente nel tempo, prima ai cantieri di grandi dimensioni per poi discendere come soglie secondo lo schema seguente:

- 1 mese, per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori è uguale o superiore a 5.000.000 euro;
- 12 mesi, per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori è uguale o superiore a 2.500.000 euro;
- 24 mesi, per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori è uguale o superiore a 1.000.000 euro;
- 36 mesi, per quanto concerne i cantieri della ricostruzione di importo superiore a 500.000

L'imminente entrata in vigore di questa nuova ordinanza commissariale che prevede utilizzo di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri e l'individuazione di altre azioni finalizzate alla trasparenza e legalità del settore edile che consentono di potenziare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché il contrasto del lavoro irregolare, ci vede senza dubbio favorevoli nel perseguimento di questi obiettivi che coincidono con quelli che le nostre imprese rappresentate vogliono da sempre.

Nella consapevolezza che la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e della legalità è un impegno prioritario delle istituzioni cui spetta garantire legalità, trasparenza, contrasto alle infiltrazioni mafiose, regolarità del lavoro, tutela dell'occupazione, del contesto ambientale e sociale , con il massimo supporto delle Associazioni di Rappresentanza, auspichiamo che le nostre richieste vengano accolte per non penalizzare troppo le imprese di piccole e medie dimensioni che naturalmente trovano maggiori difficoltà nell'adeguarsi ma che comunque hanno a cuore in generale il tema della legalità.



IL PREPOSTO: UNA FIGURA ESSENZIALE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE



Come noto, la normativa in materia di sicurezza ha subito negli ultimi due anni un'importante "stretta", rafforzando alcune figure aziendali di responsabilità nell'ambito della sicurezza aziendale. In particolare il PREPOSTO è diventato una figura essenziale, perché, in sostanza, sostituisce il datore di lavoro per quanto riguarda la sorveglianza dei lavoratori nei momenti in cui il datore di lavoro non può garantire la sua presenza presso la sede operativa dell'azienda. Nel comparto delle costruzioni potrebbe essere identificato con il **capo cantiere** o comunque con quel lavoratore che, in virtù della sua esperienza e delle sue capacità anche relazionali, costituisce un punto di riferimento per gli altri dipendenti.

I **compiti del preposto** alla sicurezza sono specificati dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008:

- sovrintendere e vigilare che il lavoratore rispetti gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, utilizzando correttamente i DPI e i relativi dispositivi di protezione collettiva (DPC);
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave;
- gestire le emergenze ed in casi estremi predisporre l'evacuazione della zona pericolosa o dell'intero luogo di lavoro a seconda della gravità;
- informare i lavoratori in merito a eventuali rischi o pericoli imminenti e le disposizioni da adottare in materia di protezione;
- astenersi (salvo eccezioni debitamente motivate) dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare in modo tempestivo al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008

La legge 215/2021, ha introdotto nuovi obblighi per il preposto, che si sommano a quelli sopra citati. In presenza di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto sicurezza è tenuto a:

- intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
- se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Poiché il preposto svolge un ruolo di garanzia nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'obbligo di individuazione sussiste sempre. È quanto afferma la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta n. 5 del 1° dicembre 2023. Solo eccezionalmente, in ragione della dimensione aziendale (per esempio azienda con uno-due lavoratori con il datore di lavoro sempre presente in cantiere), la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro. È comunque sempre necessario predisporre una nomina scritta per l'individuazione del preposto.

La mancata individuazione della figura del preposto da parte di datore di lavoro è sanzionabile con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Sollecitiamo le imprese che ancora non avessero provveduto a nominare un preposto e a effettuare la formazione obbligatoria (aggiuntiva rispetto alla formazione dei lavoratori). Sussiste inoltre l'obbligo di rinnovo di tale formazione ogni due anni.

Le nostre Associazioni Territoriali sono a vostra disposizione per assistervi per ulteriori informazioni e/o supporto a tutte le vostre esigenze

Confartigianato Imprese Rieti

0746 218131

info@confartigianatorieti.it

Confartigianato Imprese Terni

0744 613311

info@confartigianatoterni.it

Confartigianato Imprese Viterbo

0761 33791

info@confartigianato.vt.it